ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/68/CE CHE STABILISCE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER LE IMPORTAZIONI E IL TRANSITO NELLA COMUNITA' DI DETERMINATI UNGULATI VIVI, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 90/426/CEE E 92/65/CEE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 72/462/CEE

Art. 5

Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di ispezioni e controlli disposti dalla Comunità europea presso Paesi terzi

Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanita' animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle attivita' di ispezione o controllo nei Paesi terzi.

Versione in vigore dal 26 aprile 2007, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE
Estremi	Decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 aprile 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-47-2007/art-5-personale-del-ministero-della-salute-da-impiegare-in-occasione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it